



COMUNE DI MOTTOLA
UFFICIO TECNICO – SETTORE URBANISTICO

**Primi adempimenti per l'attuazione del Piano Urbanistico Territoriale
Tematico per il Paesaggio (art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).**

RELAZIONE

PREMESSA

La dinamica dei fenomeni della società attualmente impone una continua manomissione dell'ambiente e quindi anche del paesaggio che costituisce una delle nove componenti ambientali come individuate dal D.P.C.M. 27/12/1988 (G.U. 5/1/1989 n°4). L'incidenza di detta manomissione operata dall'uomo sull'equilibrio naturale era prima quantitativamente e qualitativamente ridotta e pertanto le modificazioni antropiche risultavano, data la ridotta entità, ancora compatibili con il fattore ambientale che riusciva, quasi autonomamente, a produrre nuovi equilibri.

Successivamente, soprattutto dall'ultimo ventennio, la forte accelerazione intervenuta nello sviluppo della tecnica ha determinato rilevanti interventi antropici sull'ambiente che hanno provocato notevoli danni al territorio ponendo in essere preoccupanti fenomeni di degrado ambientale, causati dalla continua manomissione operata in maniera sconsiderata ed indiscriminata.

In sintesi l'espansione della base produttiva, poiché attuata con le modalità innanzi riportate, ha comportato oltre che un elevato consumo di suolo e di risorse, anche la trasformazione, spesso radicale ed irreversibile, dei principali sistemi di equilibrio ambientale.

Una delle cause principali del preoccupante fenomeno innanzi evidenziato, ormai in atto da tempo, è certamente da addebitarsi ad un'errata pianificazione territoriale ed urbanistica che, almeno in Italia, ha sistematicamente ignorato le problematiche ambientali.

Nel corso degli anni si è passati da una pianificazione "*estetico-morfologica*" ad una "*urbanistico-funzionale*".

La prima muoveva ad una concezione "*idealistica*" dell'ambiente e dava al progettista il compito di valutare la compatibilità estetica dei singoli interventi di trasformazione attiva del paesaggio.

La seconda, invece, pur invocando nel processo di formazione del piano uno spettro più ampio di considerazioni di carattere socio-economico, ha molto spesso mostrato un atteggiamento teso a disegnarne lo sviluppo quantitativo anziché qualitativo.

Per molti anni si è riconosciuto alla sola città esistente o futura il diritto esclusivo di ottenere una precisa definizione progettuale mentre si appiattiva il resto del territorio comunale all'interno di un'unica categoria di utilizzazione ed edificabilità del suolo (zona agricola).

Solo recentemente si tende ad analizzare con maggior dettaglio il sistema delle aree cosiddette "agricole" alla luce di nuove problematiche, quali quelle ambientali, che peraltro sottendono una visione complessiva e quindi interdisciplinare del territorio.

Si tende ormai ad avere un approccio alla tematica territoriale ed urbanistica che considera il fattore ambientale come risorsa e come dato da tenere in debito conto in qualsiasi processo di pianificazione, abbandonando pertanto un atteggiamento meramente vincolistico di salvaguardia passiva che risulta ormai insufficiente oltre che obsoleto.

Il problema quindi non è quello di ipotizzare un blocco dell'uso economico delle risorse e quindi delle trasformazioni dell'ambiente quanto quello di <<selezionare i diversi ambienti secondo diversi livelli di manomissione (compresi quelli a manomissione zero); di misurare in modo preciso gli effetti reali di tali manomissioni (tenendo conto delle tecnologie); di scegliere tra diversi tipi di manomissione, quelle più opportune da garantire comunque e sempre livelli di salubrità, igiene, qualità paesaggistica ecc.>>.

Il dato ambientale quindi, nella recente pianificazione territoriale ed urbanistica, diventa ormai un dato imprescindibile cui far riferimento si è passati in sintesi da una manomissione incondizionata all'individuazione delle condizioni per la manomissione al fine di conseguire il cosiddetto “sviluppo sostenibile” ovvero uno sviluppo compatibile con le risorse ambientali.

Solo negli ultimi tempi, quindi, si è giunti ad un “*approccio strutturale*” ai problemi dell'ambiente che vede finalmente anche lo Stato e le Regioni impegnate a legiferare in materia ambientale e paesaggistica.

IL P.U.T.T./P. DELLA REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 149 del D.L.vo n° 490/99, ha già adottato, con delibera di G.R. n° 880 del 25/7/94, nonché definitivamente approvato, con delibera di G.R. n° 1748 del 15/12/2000 pubblicata sul BURP n° 6 del 13/01/2001, il Piano Urbanistico Territoriale per il paesaggio (P.U.T.T./P.).

Il predetto Piano Urbanistico Territoriale regionale, sottopone a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale l'intero territorio regionale comprendendo pertanto anche le vaste località, indicate alle lettere c) e d) dell'art. 139 del D.Lvo 490/99 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art. 144 del predetto D.Lvo, dove la pianificazione paesistica è da considerarsi "facoltativa" ai sensi di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 149 del D.Lvo n° 490/99.

Alla luce di quanto sopra riportato si evidenzia quindi la piena operatività, su tutto il territorio regionale dello strumento di pianificazione territoriale e paesaggistica sopracitato stante l'intervenuta adozione ed approvazione definitiva dello stesso.

Con riferimento all'aspetto normativo il P.U.T.T./P. della Regione Puglia si configura quale Piano Urbanistico Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali così come disposto dal 1° comma dell'art. 149 del D.Lvo n°490/99 e risponde ai requisiti di contenuto di cui alle lettere C) e D) dell'art. 4 della L.R. n°56/80 nonché ai requisiti di procedura di cui all'art. 8 della stessa legge regionale innanzi citata già finalizzata alla "tutela ed uso del territorio".

E' opportuno evidenziare che il P.U.T.T./P. della Regione Puglia si configura non solo come piano meramente paesaggistico ma anche come piano urbanistico territoriale ovvero rappresenta cioè un quadro organico di riferimento per la pianificazione generale e/o di settore dell'intero territorio regionale ad ogni scala così come disposto dall'art. 7 della L.R. n° 56/80.

Il P.U.T.T./P. della Regione Puglia rappresenta quindi un momento ordinatore per tutta la pianificazione regionale sia di pari livello sia sott'ordinata costituendo pertanto anche un punto di partenza per una rivisitazione complessiva dell'intera pianificazione territoriale ovvero un quadro di riferimento che condiziona qualunque azione di trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico regionale.

Il P.U.T.T./P. della Regione Puglia risulta dotato dei contenuti conoscitivi, prescrittivi e propositivi previsti dall'art. 2 dell'Accordo 19/04/2001 che stabilisce i criteri e le modalità di predisposizione degli strumenti di pianificazione paesistica.

In particolare, per quanto attiene ai contenuti conoscitivi, il P.U.T.T./P. della Regione Puglia ha individuato, su cartografia IGM 1:25.000, i cosiddetti "*ambiti territoriali distinti*" ovvero le "*emergenze*" e/o "*componenti ed insiemi di pregio*" che costituiscono gli elementi caratterizzanti e strutturanti il territorio Regionale dal punto di vista paesaggistico.

La individuazione geografica, unitamente alla stessa definizione e classificazione delle peculiarità paesistico-ambientali è stata effettuata con riferimento specifico ai tre sistemi fondamentali che concorrono a configurare l'attuale assetto paesaggistico regionale ovvero "*il sistema dell'assetto geologico-geomorfologico-idrogeologico; il sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale; il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.*"

La fase di analisi del territorio regionale operata dal P.U.T.T./P. oltre che all'individuazione delle emergenze si è altresì estesa anche all'individuazione dei fattori di rischio e/o degli elementi di vulnerabilità dell'attuale assetto paesaggistico anche procedendo alla comparazione con gli altri atti di programmazione e/o pianificazione vigenti.

In particolare nella fase di analisi del territorio regionale il P.U.T.T./P. ha proceduto a riportare, anche graficamente, tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti al fine sia dell'individuazione delle dinamiche di trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali che al fine

dell'individuazione delle eventuali disarmonie della pianificazione comunale con gli obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica perseguiti dal P.U.T.T./P. medesimo.

Si rappresenta altresì che il P.U.T.T./P. della Regione Puglia, configurandosi anche come piano urbanistico territoriale, ha proceduto pertanto alla comparazione, oltre che con la pianificazione sott'ordinata (strumenti urbanistici comunali vigenti), anche con gli altri atti di pianificazione o programmazione regionale di pari livello attesa la notevole influenza che in generale un piano urbanistico territoriale, come quello di che trattasi, riveste per il complessivo sviluppo economico e sociale dell'intera collettività pugliese.

Oltre a quanto sopra citato il P.U.T.T./P. ha proceduto altresì, sempre in fase di analisi, anche all'individuazione dei “*fattori di rischio*” rivenienti dalle specifiche caratteristiche ovvero dallo “status” dei tre sistemi che configurano l'assetto paesaggistico complessivo del territorio regionale.

La individuazione degli elementi e dei valori paesaggistici da tutelare valorizzare e recuperare nonché l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico-percettive, che il P.U.T.T./P. della Regione Puglia ha effettuato in fase di analisi, unitamente all'individuazione dei fattori di rischio ha delineato un quadro conoscitivo, alquanto dettagliato ed esteso a tutto il territorio regionale, essenzialmente finalizzato all'individuazione delle aree da assoggettare a specifico regime di tutela e valorizzazione paesaggistica.

Per quanto attiene ai contenuti prescrittivi si rappresenta che a seguito della fase di analisi conoscitiva, come in precedenza sommariamente descritta, il P.U.T.T./P. ha proceduto alla perimetrazione, per aree omogenee, dei cosiddetti “*ambiti territoriali estesi*” dove appone, tramite le N.T.A. relative, una tutela diretta dei valori paesaggistici identificati nella fase di analisi. Il P.U.T.T./P stabilisce, per ognuna delle predette aree omogenee (A.T.E.), attraverso una specifica normativa di riferimento, calibrata in funzione della maggiore e/o minore presenza dei valori paesaggistici identificati, un grado di trasformabilità differenziata dell'attuale assetto paesaggistico persino escludendo del tutto ogni trasformazione in alcune specifiche aree direttamente interessate dalla presenza dei cosiddetti “*ambiti territoriali distinti*” ovvero da “*emergenze*” e/o “*componenti ed insiemi di pregio*” che costituiscono gli elementi caratterizzanti e strutturanti l'attuale assetto paesaggistico del territorio regionale.

In sintesi la fase conoscitiva operata dal P.U.T.T./P. è sfociata nell'individuazione di differenti ambiti territoriali omogenei definiti “*ambiti territoriali estesi*” (A.T.E.) da quelli di elevato pregio paesistico (A.T.E. di tipo A) a quelli di valore normale (A.T.E. di tipo E) fino a quelli compromessi e/o degradati che necessitano invece di interventi di recupero paesaggistico-ambientale (Piani di interventi di recupero territoriale art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. da predisporre a cura dell'Amm.ni Comunali).

Gli “*ambiti territoriali estesi*”, individuati dal P.U.T.T./P. con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, sono così classificati:

- valore eccezionale (A) laddove sussistano condizioni di rappresentatività di *almeno un bene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti*;
- valore rilevante (B) laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore distinguibile (C) laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti
- valore relativo (D) laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;
- valore normale (E) laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

In riferimento all'appartenenza dei territori agli ambiti territoriali estesi sopracitati l'efficacia delle norme tecniche di attuazione introdotte dal P.U.T.T./P. varia rispettivamente da

“assoluta” a “nulla” dove per nulla significa che la tutela e valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presenti, sono affidate dal P.U.T.T./P. alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire comunque obiettivi di qualità paesaggistica accrescendo e non sminuendo il “valore” del sito attraverso una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione paesaggistica.

Il P.U.T.T./P. assoggetta ciascun ambito territoriale esteso, come individuato e classificato, nelle relative tavole tematiche, a specifica normativa di tutela e valorizzazione stabilendo in sintesi per ciascun A.T.E. gli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire nonché le concrete azioni di tutela e valorizzazione da porre in essere in maniera comunque sempre coerente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo del territorio regionale.

All’individuazione degli ambiti territoriali estesi di tipo A-B-C-D sottoposti a tutela diretta dal P.U.T.T./P., è sottesa in sintesi una specifica e diversificata normativa che disciplina le modalità della trasformazione dell’assetto paesaggistico esistente nonché le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio regionale in funzione del livello di integrità e/o rilevanza dei valori paesaggistici individuati nella fase di analisi.

Dove la trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico viene reputata possibile, la stessa viene comunque disciplinata dall’apparato normativo del P.U.T.T./P. che oltre procedere alle “definizioni” delle stesse peculiarità paesaggistiche individuate nella fase di analisi, fissa altresì, le modalità della trasformazione ammissibile mediante i cosiddetti “indirizzi di tutela” le “direttive di tutela” nonché le “prescrizioni di base” quest’ultime direttamente ed immediatamente vincolanti in quanto prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione di pari livello e/o sott’ordinata vigenti e/o in corso di formazione.

La prevalenza delle “prescrizioni di base”, relative a tutti gli ambiti territoriali distinti identificati dal P.U.T.T./P. sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e/o in corso di formazione, costituisce di fatto una rilevante concreta azione di tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali presenti sul territorio regionale che risulta a tutt’oggi già operante e direttamente vincolante per tutti gli interventi di trasformazione territoriale.

Le N.T.A. del P.U.T.T./P. della Regione Puglia disciplinando e quindi condizionando direttamente la “trasformazione” dell’attuale assetto paesaggistico definiscono pertanto indirettamente, anche gli stessi obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire quali ad esempio il mantenimento delle caratteristiche dei valori costitutivi e delle morfologie delle varie tipologie di paesaggio caratterizzanti il territorio regionale nonché la previsione di linee di sviluppo, compatibili con i diversi livelli di valori paesaggistici riconosciuti in fase di analisi, tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio regionale con particolare attenzione soprattutto alla salvaguardia delle aree agricole.

A tale proposito è opportuno specificare che l’art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., in coerenza con le disposizioni contenute nella ex L.431/85 oggi Codice dei Beni Culturali, rinvia alle Amministrazioni Comunali, in sede di predisposizione dei primi adempimenti per l’attuazione del Piano, la perimetrazione dei cosiddetti “territori costruiti” come definiti dall’art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La predetta perimetrazione comporta la definizione degli ambiti già trasformati dall’edificazione (e/o in via di trasformazione) al fine di identificare, in maniera alquanto netta, la demarcazione tra gli ambiti antropizzati (ormai pressoché del tutto privi di peculiarità paesaggistiche e pertanto non assoggettabili a tutela diretta da parte del P.U.T.T./P.), e le aree agricole che, di contro, rappresentano i luoghi maggiormente caratterizzati dalla presenza di peculiarità paesaggistiche ovvero da ambiti territoriali distinti (A.T.D.) sottoposti invece a specifico regime di tutela da parte delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Quanto sopra con l’obiettivo di condizionare ed influire direttamente soprattutto sulle future linee di sviluppo della pianificazione comunale e rendere pertanto questa compatibile con il mantenimento dei diversi livelli di valori paesaggistici riconosciuti dal Piano e

più in generale, con la tutela e la valorizzazione delle peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. soprattutto nelle aree agricole.

Il P.U.T.T./P. della Regione Puglia, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità paesistica, non solo è finalizzato alla tutela e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche presenti nel territorio regionale ma consente altresì di procedere anche alla stessa riqualificazione delle parti di territorio ormai compromesse e/o degradate dalla pressione antropica attraverso un'azione di recupero dei valori paesaggistici preesistenti e per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integranti.

A tale proposito l'art. 7.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede il ricorso ai cosiddetti "*Piani di intervento di recupero territoriale*" che costituiscono un nuovo strumento di pianificazione urbanistica esecutiva che mira al recupero dell'edificato costituito da una pluralità di costruzioni abusive comportante una continuità edificata ed una rilevante modificazione dell'assetto paesaggistico originario del territorio interessato.

Il PIRT si concretizza, in sintesi, in un piano particolareggiato di recupero paesistico-ambientale che prevede anche l'adozione di adeguate misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti esistenti. Il PIRT in particolare è finalizzato al perseguimento del recupero di aree già compromesse e/o degradate da interventi abusivi mediante la previsione d'interventi di ripristino dei valori paesistici ovvero mediante la previsione di opere finalizzate alla ricomposizione del livello di qualità paesaggistica pregresso.

Il P.U.T.T./P. della Regione Puglia all'art. 1.06 delle N.T.A. prevede anche misure incentivanti e di sostegno finalizzate al recupero, alla valorizzazione ed alla gestione delle varie tipologie di paesaggio presenti nel territorio regionale. In particolare il P.U.T.T./P. prevede, a tal proposito, l'attivazione di un apposito capitolo di spesa per il finanziamento di iniziative, di natura pubblica e/o privata, finalizzate al recupero dell'edificato rurale ed urbano esistente; alla difesa idrogeologica ed al sostegno delle attività agricole e di forestazione; alla tutela faunistica e di agriturismo ed escursionismo, alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale o settoriale di ogni livello nonché ai programmi integrati di intervento che interessino territori ricadenti negli ambiti sottoposti tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Anche per quanto attiene alla stessa gestione del P.U.T.T./P. sono previste misure quali il finanziamento di corsi di formazione per il personale tecnico per l'Ufficio del Piano e per le strutture regionali destinate alla gestione, aggiornamento, informatizzazione elaborazione e divulgazione di quanto contenuto nel Piano.

Per quanto attiene al coordinamento con altri strumenti di pianificazione si rappresenta che il P.U.T.T./P. della Regione Puglia, configurandosi anche come piano urbanistico territoriale e non già come mero piano paesaggistico, rappresenta pertanto oggettivamente un quadro organico di riferimento per tutta la pianificazione generale e/o di settore che interessa tutto il territorio regionale ad ogni scala.

Le N.T.A. del P.U.T.T./P. hanno individuato pertanto alcune misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonché con gli stessi strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

Le N.T.A. del P.U.T.T. della Regione Puglia disciplinano anche le modalità ed i tempi con i quali gli Enti locali andranno a conformare, secondo quanto previsto dall'art. 150 – comma 2 – del D.Lvo 490/99, i propri strumenti urbanistici alle previsioni pianificatorie operate dal P.U.T.T./P. anche in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 5 della L.1150/42 e dell'art. 7 della L.R. n° 56/80.

In particolare l'art. 2.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede l'obbligo per i PRG comunali di conformarsi alle prescrizioni del Piano Territoriale; l'art. 5.05 disciplina i primi adempimenti comunali per l'attuazione del Piano; mentre il successivo art. 5.06 disciplina invece le modalità per procedere all'adeguamento al Piano di tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti fissandone i tempi (due anni dall'entrata in vigore del P.U.T.T./P.) nonché, in caso di inottemperanza, prevede anche l'applicazione dei poteri sostitutivi regionali già disciplinati dall'art. 55 della L.R. n°56/80.

L'ATTUAZIONE DEL P.U.T.T./P.

Per quanto attiene all'attuazione delle previsioni contenute nel P.U.T.T./P. queste si concretizzano per opera o degli Enti territoriali (Regione, Province, Comuni) o dei proprietari (e aventi titolo) dei siti sottoposti, dallo stesso Piano, a tutela paesaggistica.

Gli enti Territoriali, in relazione alle competenze proprie o delegate, attuano il Piano con la pianificazione paesaggistica di secondo livello mediante:

- *piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello;*
- *parchi regionali e relativi piani;*
- *strumenti urbanistici generali (o loro varianti) conformi al Piano;*
- *strumenti urbanistici esecutivi con specifica considerazione dei valori paesistici da strumenti generali conformi o non al Piano;*
- *piani di intervento di recupero territoriale.*

Il Piano viene attuato altresì con:

- *il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (art. 5.01)*
- *pareri paesaggistici (art. 5.03)*
- *attestazione di compatibilità paesaggistica (art. 5.04)*
- *verifiche di compatibilità paesaggistica (art. 4.03).*

Per quanto attiene al controllo da esercitare sugli interventi di trasformazione paesaggistica il P.U.T.T./P, della Regione Puglia ha individuato, per la verifica di compatibilità, la specifica documentazione scritto-grafica necessaria finalizzata all'accertamento della congruità dell'intervento proposto con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesistica prefissati nonché la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nel Piano.

In particolare l'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. individua per le "opere di rilevante trasformazione" la predisposizione di uno "studio di impatto paesaggistico", come definito dall'art. 4.02, finalizzato all'ottenimento "dell'attestazione di compatibilità paesaggistica" (art. 4.03).

Anche per il rilascio dell' "autorizzazione paesaggistica" (allegato 1) e per i "Piani di Intervento di Recupero Territoriale" (allegato A2) nonché per gli stessi "Interventi Connessi all'Attività Estrattiva" (allegato 3) il P.U.T.T./P. prevede, nei rispettivi allegati un elenco alquanto dettagliato di elaborati tecnici finalizzati all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto.

Si specifica che per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (salvo che per gli interventi esentati di cui all'art. 5.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), ovvero per opere ricadenti in aree sottoposte a tutela diretta dal P.U.T.T./P. (A.T.E. di tipo A – B – C – D) questa risulta sub-delegata alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dall'art. 23 della L.R. 27/6/2001 n° 20. Ciò stante a tutt'oggi si rileva la piena autonomia da parte delle Amministrazioni Comunali, di procedere alla valutazione paesaggistica dei progetti ed al rilascio della relativa autorizzazione fermo restando il potere di controllo esercitato dall'organo regionale a cui la predetta autorizzazione va trasmessa.

I PRIMI ADEMPIMENTI DEL COMUNE DI MOTTOLA

Alla luce di quanto in precedenza riportato si è reso pertanto necessari da parte dell'Amministrazione Comunale di Mottola procedere alla predisposizione dei primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P. stante ormai l'intervenuta approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale Comunale. Tale adempimento, peraltro obbligatorio ai sensi dell'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è finalizzato essenzialmente ad una prima ricognizione ed individuazione delle peculiarità paesistico-ambientali presenti sul territorio comunale ancorchè già indicate dalle specifiche Tavole Tematiche del predetto strumento di Pianificazione Regionale nonché sottoposte, dallo stesso, a regime di salvaguardia e valorizzazione.

In particolare il presente studio ha proceduto al riporto, sulla cartografia (1:10000) aereofotogrammetrica aggiornata dello strumento urbanistico generale, sia degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) che degli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) così come definiti rispettivamente nel Titolo II e nel Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché negli elenchi allegati alla predetta normativa di attuazione.

Si specifica che le indicazioni grafiche relative all'individuazione degli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) sono state oggetto di adeguamento alle situazioni reali dello stato dei luoghi documentata dalla recente cartografia comunale (CTN 2003), ovvero correzione di errori materiali realizzati nella redazione del P.U.T.T./P. rispetto alle perimetrazioni di vincoli imposti da leggi statali mediante decreto.

Per quanto attiene alle indicazioni grafiche relative all'individuazione degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.), si è proceduto al mero riporto delle classificazioni delle aree così come operata dal P.U.T.T./P. atteso che le eventuali modificazioni delle classificazioni degli A.T.E. sono repute possibili solo in sede di adozione dei Piani Regolatori e/o dei Piani Regolatori di adeguamento al P.U.T.T./P. e/o di variante con piano di secondo livello così come disposto dagli art. 5.06 e 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In sintesi, così come disposto dall'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si è proceduto ad una prima ricognizione e/o rimodellamento, su scala più adeguata, delle indicazioni grafiche generali rivenienti dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. che ovviamente essendo in scala 1:25.000, non poteva risultare oggettivamente correlata al reale stato dei luoghi.

Contestualmente ai primi adempimenti comunali per l'attuazione del Piano di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. si è proceduto altresì a riportare, sulla cartografia (scala 1:5.000) dello strumento urbanistico generale, relativamente all'intorno del centro abitato le aree dei cosiddetti "*territori costruiti*" come definiti dal punto 5 dell'art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in applicazione dell'art. 1 della L. 431/85.

L'individuazione e perimetrazione dei "*territori costruiti*" risulta anch'esso un adempimento comunale necessario ai fini dell'attuazione del P.U.T.T./P. in quanto definisce i limiti geografici di applicazione della normativa di tutela introdotta dal predetto strumento di Pianificazione Regionale atteso che all'interno dei "*territori costruiti*" non trovano applicazione le norme di cui al Titolo II (A.T.E.) ed al Titolo III (A.T.D.) del P.U.T.T./P.

In sintesi all'interno dei "*territori costruiti*" non vige la "*tutela diretta*" imposta dal P.U.T.T./P. che invece permane nelle aree classificate come A.T.E. di tipo A – B – C – D.

Si rappresenta comunque che l'inclusione delle aree nella perimetrazione "*territori costruiti*" non costituisce modificazione della strumentazione urbanistica generale vigente ovvero essa esplica effetti solo ed esclusivamente ai fini dell'applicazione delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e non già ai fini urbanistici; pertanto resta inalterata la zonizzazione e la relativa normativa ed i parametri urbanistico-edilizi già fissati dallo strumento urbanistico generale vigente (destinazioni d'uso delle aree, parametri urbanistico-edilizi, ecc.).

La perimetrazione dei cosiddetti “*territori costruiti*” ha tenuto conto innanzitutto del grado di inficiamento delle aree ovvero del ricorrere dei presupposti giuridici di cui al D.M. 2/4/68 n°1444 che assimila alle zone territoriali omogenee classificate <> (parti del territorio totalmente edificate) anche le zone “*parzialmente edificate*” quest’ultime aventi comunque la <<superficie coperta degli edifici esistenti non inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq>>.

Non sono state incluse pertanto nella perimetrazione dei “*territori costruiti*” le aree che, ancorchè regolarmente edificate, non presentano i predetti rapporti di superficie coperta e densità territoriale di cui al D.M. n°1444/68.

Non sono state incluse altresì nella perimetrazione dei “*territori costruiti*” anche le aree che pur presentando in qualche caso i predetti rapporti di superficie coperta e di densità territoriale (zone parzialmente edificate di cui al D.M. n°144/68) non risultano comunque interessate da un <<edificato sanato>>, ovvero dalla presenza di manufatti edilizi con concessione edilizia rilasciata in sanatoria. Per dette aree, caratterizzate da un edificio abusivo non sanabile ai sensi delle L.L.R.R. n°56/80 e n°30/90, potranno essere predisposti, anche su proposta dei privati, “*piani di interventi di recupero territoriale*” (PIRT), finalizzati alla qualificazione paesaggistica delle aree ed alla verifica della sanabilità dell’edificio abusivo esistente.

Si specifica che, a prescindere dall’attuale grado di edificazione riscontrabile nelle aree (art 2 lett. b del D.M. 2/4/1968 n°1444), le perimetrazioni dei “*territori costruiti*” sono state effettuate anche in funzione delle destinazioni urbanistiche delle aree nonché in funzione dell’inclusione di dette aree nel P.P.A. quinquennio 1990-94 (approvato con delibera di C.C. n°57 del 3/3/90 ossia in data antecedente al 6/6/1990) così come disposto dal punto 5 dell’art. 1.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sono state invece escluse dalla perimetrazione dei “*territori costruiti*” tutte le aree non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 2/4/68 n°1444 (zone parzialmente edificate), tipizzate agricole dallo strumento urbanistico generale vigente nonché le aree non aventi le caratteristiche di cui al D.M. 2/4/68 n°1444 (zone parzialmente edificate) rientranti in strumenti urbanistici esecutivi regolarmente presentati in data successiva al 6 giugno 1990, né le aree oggetto di specifiche varianti puntuali allo strumento urbanistico generale vigente.

Si specifica che per gli interventi non ricadenti nella perimetrazione dei “*territori costruiti*” cioè nelle aree non classificabili come tali ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1.03 punto 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. sarà pertanto necessaria l’acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica (art. 5.01) e/o parere paesaggistico (art. 5.03) e/o attestazione di compatibilità paesaggistica (art. 5.04).

Con riferimento alle diverse fattispecie di tipologie di aree potenzialmente classificabili come “*territori costruiti*” ai sensi delle disposizioni del P.U.T.T./P. si riporta qui di seguito il riscontro della presenza o meno delle stesse all’interno del territorio comunale in esame facendo specifico riferimento alla zonizzazione operata dallo strumento urbanistico generale vigente, alla inclusione di dette aree nel P.P.A., nonché al grado di edificazione presente nelle stesse (art 2 D.M. 2/4/1968 n°1444).

AREE INDIVIDUATE COME TERRITORI COSTRUITI (TAV. 1/1)

Per quanto attiene alla tipologia di aree classificabili come “*territori costruiti*” individuate dalla ricognizione effettuata e pertanto incluse nella perimetrazione dei “*territori costruiti*” in quanto aventi le specifiche caratteristiche richieste dall’art. 1.03 N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresenta quanto segue:

- risultano individuate e perimetrate le aree tipizzate “A” e “B”, secondo il D.M. 2/4/68 n°1444;
- risultano individuate e perimetrate aree tipizzate dallo strumento urbanistico generale vigente come zone omogenee “C” (secondo il D.M. 2/4/68 n°1444) oppure come zone “turistico direzionali” “artigianali” “industriali” “miste” incluse in uno strumento urbanistico esecutivo (P.P. e/o P.d.L.) regolarmente presentato in data antecedente al 6/6/1990;
- risultano individuate e perimetrate aree incluse, anche se in percentuale, in Programmi Preliminari di Attuazione (P.P.A.) approvati in data antecedente al 6/6/1990;
- risultano individuate e perimetrate aree che, ancorchè non tipizzate come zone omogenee “B” (secondo il D.M. 2/4/68 n°1444) sono intercluse nell’interno del perimetro definito dalla presenza di maglie regolarmente edificate.

PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTESI (A.T.E) (TAV. 5.1 – 5.2 – 5.3)

Così come in precedenza già specificato si è proceduto a riportare sulla cartografia del territorio comunale aggiornata all’anno 2003 gli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) così come definiti nel titolo II delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e come graficamente riportati nelle relative carte tematiche (SERIE N° 11 scala 1:25.000) del predetto Strumento di Pianificazione Regionale.

Si specifica che tale riporto sulla cartografia comunale ha seguito in maniera quasi pedissequa le indicazioni grafiche rivenienti dalle carte tematiche relative agli A.T.E. del P.U.T.T./P. ovvero è stata riportata fedelmente la stessa classificazione e lo stesso andamento morfologico degli A.T.E. come individuati dal P.U.T.T./P. per il territorio in esame.

Nelle tre tavole grafiche predisposte, oltre alle quattro classificazioni degli A.T.E. (riportate con lo stesso graficismo presente delle tavole tematiche, scala 1:25000, del P.U.T.T./P.), sono state altresì campite in giallo le aree individuate quali “territori costruiti” ai sensi dell’art. 1.03 punto 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., cioè le aree all’interno delle quali non trovano applicazione le N.T.A. del P.U.T.T./P. e quindi anche la “tutela diretta” operata dal Piano Regionale nelle aree classificate A.T.E. di tipo <<A – B – C – D >>.

Si evidenzia che l’eventuale rimodulazione delle classificazioni degli A.T.E. potrà essere effettuata solo in sede di formazione dei Sottopiani e/o degli strumenti urbanistici generali adeguati al P.U.T.T./P.

PERIMETRAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (A.T.D.)

Si è proceduto a riportare, sulla cartografia aggiornata dell'intero territorio comunale, gli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) così come definiti nel Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e come graficamente individuati nelle relative carte tematiche (scala 1:25000) del predetto Strumento di Pianificazione Regionale.

Il riporto grafico ha tenuto conto altresì anche degli elenchi dei “beni” paesaggistici, ricadenti nel territorio comunale di Mottola, allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si specifica che tale riporto, georeferenziato, è stato oggetto di uno specifico adeguamento alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore più aggiornata e in molti casi addirittura verificate mediante sopralluoghi in campo.

Il predetto adeguamento si è anche rifatto al reale stato dei luoghi fermo restando, comunque, che un maggiore controllo e verifica e/o modifica significativa delle perimetrazioni degli A.T.D. (con relativo dimensionamento sia dell'area di pertinenza che dell'area annessa alle peculiarità paesaggistiche individuate) potrà essere effettuato solo in sede di predisposizione di Piani Urbanistici Territoriali Tematici di secondo livello (Sottopiani di cui all'art. 2.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) oppure in sede di adozione dei Piani Regolatori (e/o P.U.G.) di “adeguamento” al P.U.T.T./P. (art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) dove per adeguamento degli strumenti urbanistici generali al P.U.T.T./P. deve intendersi la <<formazione o di variante specifica al P.R.G., o di variante generale al P.R.G.>> così come disposto dall'art. 5.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Alla luce di quanto in precedenza esplicitato in assenza di Sottopiani e/o di Strumenti Urbanistici generali adeguati si sono pertanto assunte le sole indicazioni localizzative delle Tavole Tematiche del P.U.T.T./P. riportate sulla cartografia più aggiornata ed in scala maggiore con adeguamenti poco significativi alle situazioni di fatto documentate dalla stessa cartografia, atteso che il controllo puntuale degli elenchi e delle individuazioni dei “beni”, con conseguenti eventuali modificazioni/integrazioni significative, è prescritto dalle N.T.A. del P.U.T.T./P in sede di formazione dei Sottopiani e/o degli strumenti urbanistici territoriali adeguati.

Si specifica che per quanto attiene ai Piani Urbanistici Territoriali Tematici di secondo livello (Sottopiani) il P.U.T.T./P. ha già perimetrato, tra le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio, il territorio comunale di Mottola che rientra nel Sottopiano delle <<Gravine>> unitamente ai Comuni di Massafra, Castellaneta, Palagianello, Laterza e Ginosa. Per detto Sottopiano il P.U.T.T./P. ha peraltro già fissato i relativi “indirizzi di tutela” (art. 2.05 punto 6.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Si rappresenta che unitamente agli Ambiti Territoriali Distinti sulla cartografia aggiornata sono stati altresì riportati anche i Territori Costruiti, come individuati e definiti dall'art. 1.03 punto 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., al fine di rendere più agevole l'utilizzo, ovvero la consultazione degli elaborati in sede di valutazione dei progetti finalizzata all'eventuale rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione Comunale.

In riferimento ai sistemi territoriali di cui al punto 2.1 dell'art.1.02 delle N.T.A. del P.U.T.T., gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei seguenti sottosistemi:

- 1- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- 2- copertura botanico vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
- 3- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Ed è proprio rispetto ai predetti sottosistemi che si articolano le rappresentazioni grafiche operate per gli ambiti territoriali distinti presenti sul territorio comunale di Mottola.

Verranno pertanto rappresentate le tavole nella maniera seguente:

Tavola 2.1 – 2.2 - 2.3 delle componenti geo-morfo-idrogeologiche che raccoglieranno le serie 3 (idrogeologia), la serie 4bis (catasto delle grotte), la serie 6 (idrologia superficiale), e la serie 10 (geomorfologia) dei PUTT;

Tavola 3.1 – 3.2 – 3.3 delle componenti botanico vegetazionali che raccoglieranno la serie 4 (boschi, macchie, biotipi, parco) e la serie 9 (vincoli faunistici) dei PUTT;

Tavola 4.1 – 4.2 – 4.3 delle componenti storico culturali che raccoglieranno la serie 5 (segnalazioni archeologiche) e la serie 7 (usi civici) dei PUTT.

COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE (TAV. 2.1 – 2.2 – 2.3)

Tale tematismo comprende n° 3 Tavole grafiche in scala 1:10000, conformemente al taglio in tre zone, sud centro e nord, così come operato dal P.R.G.

Con riferimento alle emergenze geologiche, ovvero agli elementi (componenti) strutturali litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconoscimento rilevante valore scientifico, non sono state riscontrate dalla ricognizione effettuata, particolari emergenze in analogia a quanto riportato dalle specifiche carte tematiche nonché negli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento alle emergenze morfologiche, ovvero ai siti con presenza di grotte, doline, puli, gravine, lame, coste marine e lacuali e/o forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico si rappresenta quanto segue:

- nella tavola relativa alla geomorfologia sono state individuate le grotte risultanti dagli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P. e non cartografate nelle tavole tematiche (Serie N° 4/bis catasto delle grotte – scala 1:25000)

- sono stati individuati e riportati graficamente i cigli di scarpata più significativi.

Le predette componenti paesaggistiche risultano direttamente tutelate delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in quanto identificate come A.T.D. (versanti e crinali art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Sono state individuate e riportate graficamente anche le *ripe fluviali* relative ai cigli più elevati delle lame e/o delle gravine come individuate nelle tavole tematiche relative alla geomorfologia (Serie N° 10 – scala 1:25000).

Negli elaborati grafici attinenti alle emergenze geomorfologiche sono stati individuati altresì, le piane-conche e depressioni alluvionali, nonché i principali reticoli fluviali nonché le aree interessate da attività estrattiva (detrattori della qualità paesaggistica).

Le predette componenti paesaggistiche non risultano direttamente tutelate delle N.T.A. del P.U.T.T./P., in quanto non identificate come A.T.D. ma comunque rappresentano elementi che contribuiscono ad una “lettura” delle caratteristiche geomorfologiche del territorio da tenere in debita considerazione soprattutto nei processi di pianificazione urbanistica.

Con riferimento alle emergenze idrogeologiche, definite <<corsi d’acqua>> di cui all’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., ovvero alle sorgenti, corsi d’acqua, foci, invasi naturali/artificiali, si rappresenta quanto segue:

- sono stati individuati e riportati graficamente le acque pubbliche e non che caratterizzano il territorio comunale;
- le principali lame e/o gravine aventi rilevante significato paesaggistico (come individuate nella cartografia tematica – Idrologia Superficiale Serie N° 6 – scala 1:25000);

In analogia alla cartografia tematica del P.U.T.T./P. attinente all’idrologia superficiale, la campitura delle lame e/o gravine individuate sulla cartografia aggiornata interessa sia l’area di “pertinenza” che l’area “annessa” alle predette emergenze idrogeologiche.

Si specifica che per l’area di pertinenza delle lame e/o gravine si intende l’area che comprende l’alveo (ancorchè asciutto) e le scarpate/versanti fino al ciglio più elevato (come individuato nella cartografia relativa alla geomorfologia); per area annessa delle lame e/o gravine si è assunta una fascia della profondità costante di mt. 100 dal ciglio più elevato (classe 1.2 territorio non montano con pendenza inferiore al 30%).

Si specifica che per l’esatto dimensionamento e configurazione dell’area di pertinenza e dell’area annessa in assenza di Sottopiani e di strumenti urbanistici generali adeguati al P.U.T.T./P. si assumono le indicazioni grafiche come riportate nella cartografia aggiornata rivenienti dalle

specifiche Tavole Tematiche del P.U.T.T./P. - Idrologia Superficiale Serie N° 6, nonché dagli elenchi allegati alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le predette componenti paesaggistiche definite <<corsi d'acqua>> (di cui all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) sono direttamente tutelate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P in quanto identificate come A.T.D.

Negli elaborati grafici attinenti all'idrologia superficiale, sono state individuate, in analogia alle carte tematiche del P.U.T.T./P., anche le zone umide di rilevante importanza naturalistica di cui all'art. 3.12 delle N.T.A del P.U.T.T./P. identificate come A.T.D. delle <<componenti botanico-vegetazionali>> e pertanto direttamente tutelate dalle N.T.A del P.U.T.T./P

Per quanto attiene ai vincoli cosiddetti Decreti Galasso – di cui alla Serie N°2 delle carte tematiche del P.U.T.T./P., è stato effettuato il mero riporto sulla cartografia aggiornata in quanto tali perimetrazioni hanno solo un valore indicativo e non prescrittivo in quanto risultano comunque prevalenti rispetto a queste le specifiche indicazioni cartografiche allegata ai relativi provvedimenti e/o disposizioni normative di vincolo emanate dalle rispettive Amministrazioni preposte alla tutela paesistico-ambientale ed al controllo delle trasformazioni dell'attuale assetto territoriale nelle predette aree.

Identica considerazione fatta per i Decreti Galasso vale per il Vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/23 n°3267 –R.D. 16/5/1926 n°1126) di cui alla Serie N° 3 delle carte tematiche del P.U.T.T./P.

Risulta eliminata rispetto ad alcune rappresentazioni cartografiche in circolazione il vincolo di cui ai decreti Galasso, nella zona di S.Basilio, in quanto si è riscontrato dalla lettura dei decreti di vincolo e dalla documentazione in atti all'Ufficio Tecnico comunale e della Soprintendenza ai BB.AA.AA.SS. la assenza di tale area vincolata.

COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI (TAV. 3. – 3.2 – 3.3)

Tale tematismo comprende n° 3 Tavole grafiche in scala 1:10000, conformemente al taglio in tre zone, sud centro e nord, così come operato dal P.R.G.

Con riferimento alle componenti botanico-vegetazionali di pregio definiti <<boschi e macchie>> di cui all'art. 3.10 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero aree boscate, foreste, selve, aree a macchia, si rappresenta quanto segue:

- sono state individuate e riportate graficamente sulla cartografia aggiornata le aree del territorio comunale, interessate da macchia e/o bosco.

Delle predette emergenze botanico-vegetazionali è stata riportata l'area di pertinenza dei complessi vegetazionali di pregio esistenti come desunta dalla cartografia aggiornata, ovvero dai casi segnalati e dimostrati alla amministrazione comunale. L'ulteriore controllo ed integrazione e/o modifica significativa delle perimetrazioni dell'area di pertinenza nonché il relativo dimensionamento dell'area annessa sarà effettuato in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali adeguati al P.U.T.T./P.

Con riferimento alle componenti botanico-vegetazionali di pregio individuati quali <<beni naturalistici>> come definiti dall'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- sono state individuate e riportate graficamente sulla cartografia aggiornata le aree del territorio comunale interessate da <<biotopi>>; risulta individuata anche la tipologia <<parchi regionali e comunali>> (bosco di S.Antuono);
- per quanto attiene alle <<zone di riserva (Amm. statale)>> si invia alle Tavole grafiche della cartografia aggiornata relative ai <<vincoli faunistici>>.
- per quanto attiene alla identificazione delle <<zone umide>>, come definite dall'art. 3.12 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rinvia alle tavole grafiche della cartografia aggiornata relative alla <<idrologia superficiale>>;
- per quanto attiene alle <<aree protette>> dal punto di vista faunistico, come definite dall'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rinvia alle tavole grafiche della cartografia aggiornata relative a <<vincoli faunistici>>;
- per quanto attiene ai <<beni diffusi nel paesaggio agrario>> come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., considerata la scala della elaborazione del P.U.T.T./P., questo non ha censito i predetti beni, che pertanto non sono stati individuati conseguentemente neanche nella cartografia aggiornata. Detto censimento ed individuazione è rinviato ai Sottopiani ed agli Strumenti Urbanistici Generali adeguati al P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai vincoli faunistici (L. 11/2/1992 n°157) di cui alla Serie N° 9 delle carte tematiche del P.U.T.T./P., è stato effettuato il mero riporto sulla cartografia aggiornata in quanto tali perimetrazioni hanno solo un valore indicativo e non prescrittivo in quanto risultano comunque prevalenti rispetto a queste le specifiche indicazioni cartografiche allegate ai relativi provvedimenti e/o disposizioni normative di vincolo emanate dalle rispettive Amministrazioni preposte alla tutela paesistico-ambientale ed al controllo delle trasformazioni dell'attuale assetto territoriale nelle predette aree.

COMPONENTI STORICO-CULTURALI (TAV. 4.1 – 4.2 – 4.3)

Tale tematismo comprende n° 3 Tavole grafiche in scala 1:10000, conformemente al taglio in tre zone, sud centro e nord, così come operato dal P.R.G.

Con riferimento alle componenti storico-culturali come individuate al capo IV delle N.T.A. del P.U.T.T./P. sono state individuate e riportate graficamente sulla cartografia aggiornata del territorio comunale le <<zone archeologiche>>, come definite dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che comprendono i beni culturali archeologici vincolati (immobili soggetti a vincolo archeologico ex L. 1089/39 – Dlg. 490/99) nonchè i beni culturali archeologici segnalati (immobili non soggetti a vincolo archeologico ma sottoposti a tutela diretta dal P.U.T.T./P.).

Si specifica che il graficismo utilizzato sulla cartografia aggiornata, analogo a quello utilizzato nella relativa carta tematica del P.U.T.T./P. – (Serie N° 5 – scala 1:25000), individua la localizzazione del bene culturale non già l'area di pertinenza e/o l'area annessa; queste dovranno essere dettagliatamente perimetrate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali adeguati al P.U.T.T./P. così come disposto dall'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sono stati riportati graficamente sulla cartografia aggiornata del territorio comunale anche i tracciati dei <<tratturi>> così come individuati sulle carte tematiche del P.U.T.T./P. <<vincoli e segnalazioni architettonici – archeologici – Serie N° 5 – scala 1:25000>>.

Si specifica che tutti i tratturi localizzati nell'ambito della Regione Puglia, appartenenti alla rete dei tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella ex legge. 1/6/1939 n° 1089 (oggi Codice dei Beni Culturali) per le motivazioni contenute nel D.M. 15/giugno/1976 e D.M. 22/12/1983. Si rappresenta che per il territorio comunale di Mottola la "lettura" dei tracciati tratturali è risultata abbastanza difficile in quanto le aree interessate risultano già in massima parte profondamente trasformate da viabilità carrabile asfaltata e/o da altre opere che, fungendo da detrattori, hanno in gran parte svuotato di significatività il bene culturale-paesaggistico in parola. Gli elaborati grafici prodotti sulla base della cartografia aggiornata prescindere dal grado di conservazione degli immobili hanno comunque totalmente riportato tutti i tracciati tratturali come individuati dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. – Serie N° 5 – scala 1:25000.

Per quanto attiene alla definizione dell'area di pertinenza del bene si rappresenta che questa coincide quasi sempre con i tracciati viari esistenti, che ancorchè trasformati risultano ancora comunque "leggibili" sul territorio fermo restando che le ulteriori verifiche e/o controlli circa la definizione dell'area di pertinenza e del dimensionamento della relativa area annessa che saranno operati in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali in coerenza anche con le disposizioni stabilite dall'Ente preposto alla tutela del "bene" (Soprintendenza Archeologica Taranto).

Sono stati individuati e riportati graficamente sulla cartografia aggiornata del territorio comunale i <<Beni architettonici extraurbani>> come definiti dall'art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che comprendono sia le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del Titolo I del D.Lvo n°490/99 (individuate in legenda con la dizione "vincolo architettonico") che le opere di architettura segnalate e sottoposte a tutela diretta dal P.U.T.T./P. (individuate in legenda con la dizione "segnalazione architettonica")>>

La puntuale definizione dell'area di pertinenza e dell'area annessa delle <<zone archeologiche>> e dei <<Beni architettonici extraurbani>> sarà effettuata in sede di formazione dei Sottopiani e/o dagli strumenti urbanistici generali adeguati al P.U.T.T./P: così come disposto dall'art. 3.15.3 e dall'art. 3.16 punto 3.16.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene alle aree individuate nella cartografia aggiornata come soggette a vincolo di << uso civico >> (L.16/6/1927 n°1766 - R.D. 26/2/1928 n°332 – L.R. 28/1/1998 n° 7 – L.R. 4/5/1999 n°17 – L.R. 20/12/1999 n°35 –L.R. 31/5/2001 n°14) queste, in analogia alle relative carte tematiche del P.U.T.T./P. serie N° 7, identificano l'intero foglio di mappa catastale e non già le specifiche particelle catastali effettivamente gravate da << uso civico >>

Pertanto poichè le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni gravati da uso civico devono necessariamente essere muniti dell'autorizzazione, di cui all'art.12 della legge fondamentale 16/6/1927 n°1766 , si rende necessario, per gli interventi che prevedono un cambio di destinazione d'uso delle predette aree, verificare sulle singole particelle catastali interessate la oggettiva presenza del vincolo in parola mediante una certificazione prodotta dal competente Ufficio Regionale <<Usi civici>> presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura.

Per quanto attiene ai vincoli ex lege 1497/39 di cui alla Serie N° 1 delle carte tematiche del P.U.T.T./P., nell'effettuare il mero riporto sulla cartografia aggiornata sono stati riscontrati piccoli errori di perimetrazione (zona del centro abitato e in contrada Selvapiana) e per tale motivo si è ritenuto operare lievi correzioni alle perimetrazioni effettuate dal P.U.T.T./P in conformità alle perimetrazioni allegate ai relativi provvedimenti e/o disposizioni normative di vincolo emanate dalle rispettive Amministrazioni competenti.

VINCOLI NON RIPORTATI DAL PUTT

Al fine di avere un quadro completo della vincolistica presente sul territorio comunale di Mottola si è ritenuto necessario analizzare anche la vincolistica non cartografata dal P.U.T.T./p, fornita in scale grafiche inidonee (1:25000) procedendo quindi al riporto, sulla cartografia (1:10000) aereofotogrammetrica aggiornata mediante adeguamento alle situazioni reali dello stato dei luoghi documentata dalla recente cartografia comunale (CTN 2003).

La vincolistica riprodotta riguarda:

Parco Naturale Regionale “*Terra delle Gravine*” di cui alla Legge Regionale n°18 del 20.12.2005;

Siti di Importanza Comunitaria (*pSIC*) di cui al D.M. Ambiente del 3/4/2000 in G.U. n°95 del 22/04/2000;

Zone di Protezione Speciale (*ZPS*) di cui al D.M. Ambiente del 3/4/2000 in G.U. n°95 del 22/04/2000;

Aree percorse dal fuoco, dall’anno 2000 all’anno 2005 così come censite dal Corpo Forestale dello Stato, giusta legge 353/2000;

Piano di assetto idrogeologico (*PAI*) di cui alla Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia, n°39 del 30.11.2005;

Zone militari di cui ai vincoli decretati del comandante della 3[^] Regione Aerea dell’Aeronautica Militare.

Di tale vincolistica è stato effettuato il mero riporto sulla cartografia aggiornata in quanto tali perimetrazioni hanno solo un valore indicativo e non prescrittivo in quanto risultano comunque prevalenti rispetto a queste le specifiche indicazioni cartografiche allegate ai relativi provvedimenti e/o disposizioni normative di vincolo emanate dalle rispettive Amministrazioni preposte alla tutela ed al controllo delle trasformazioni dell’attuale assetto territoriale nelle predette aree.

Tale vincolistica comprende n° 3 Tavole grafiche in scala 1:10000, conformemente al taglio in tre zone, sud centro e nord, così come operato dal P.R.G..

CONCLUSIONI

Gli elaborati grafici predisposti allegati alla presente relazione tecnico-illustrativa, che saranno oggetto di specifica deliberazione di Consiglio Comunale, costituiscono i primi ed ancorchè obbligatori adempimenti comunali per consentire l'attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.) in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

I citati elaborati scritto-grafici, unitamente alla delibera di Consiglio Comunale ed alla certificazione di avvenuta pubblicazione degli atti e grafici all'Albo pretorio, saranno trasmessi all'Assessorato Regionale dell'Urbanistica per l'acquisizione dell'attestazione di coerenza al P.U.T.T./P. delle perimetrazioni effettuate.

Il progettista
Ing Amedeo D'Onghia
Responsabile del Settore Urbanistica
Ufficio Tecnico
Comune di Mottola

Con la collaborazione del
Geom Carlo Notaristefano
Tecnico comunale